

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2662

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROJCH, BINETTI, NICOTRA, FUMAGALLI CARULLI, VAIRO,  
RUSSO RAFFAELE, FACCHIANO**

Modifiche ed integrazioni al secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, in sede attuativa si è rivelata inadeguata in ordine alla più complessa realtà delle adozioni internazionali; infatti la possibilità di adozione appare limitata dal 2° comma dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 che testualmente dispone: « L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 40 anni l'età dell'adottando ».

Il principio ispiratore della legge sull'adozione internazionale è stato, da un lato, quello di sopperire alla carenza di bambini in stato di adottabilità in Italia così da soddisfare le richieste in costante aumento, dall'altro l'esigenza umanitaria di dare un nucleo familiare a numerosi

bambini privi di qualsiasi assistenza morale e materiale.

Il suddetto limite (2° comma, articolo 6 della legge n. 184) ha portato solo ad una parziale soluzione del problema, infatti in numerosi casi le richieste di adozione sono state rigettate dai tribunali per i minorenni per non rispondenza al requisito della età di uno dei coniugi.

Una soluzione più adeguata si avrebbe concedendo la possibilità di adozione ad uno solo dei coniugi, con il consenso dell'altro, qualora quest'ultimo non rientri nei previsti limiti d'età. La giovane età di uno dei coniugi assicurerebbe al minore, anche per il futuro, ogni assistenza; e d'altra parte il divario d'età fra i coniugi rispetterebbe la legge naturale che con-

sente all'uomo di procreare per un periodo di gran lunga superiore a quello della donna.

I tribunali stranieri tendono a concedere l'adozione internazionale quando l'adottando è molto piccolo, giustificando tale atteggiamento con la difficoltà di adattamento ad una nuova vita, del minore straniero in età adolescenziale, pertanto vengono così frustrate le aspettative di coniugi idonei all'adozione di soli minori adolescenti.

Inoltre i tribunali per i minorenni dichiarano spesso l'inidoneità, per particolari problematiche di coppia, di coniugi

aventi l'età stabilita dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 chiarendo come invece siano idonei ad adottare bambini più piccoli (cfr. sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma del 23 agosto 1984, relativa ai coniugi Stoppa Alfio e Del Prete Giuseppina), tuttavia tale opportunità non gli è concessa dai limiti imposti dall'articolo 6, della legge n. 184 del 1983, in quanto uno dei coniugi supera l'intervallo di tempo stabilito.

Per porre fine a tali incongruenze si propone di integrare, modificandolo parzialmente, il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« L'adozione di un minore straniero può essere fatta anche quando uno solo dei coniugi possieda i requisiti di età previsti dal precedente comma ».